



# **Comune di Borgonovo Val Tidone**

**(Provincia di Piacenza )**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 20/12/01**
- **Publicato all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal  
senza opposizioni ne' reclami.**

10/12/01

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

## **CAPO I° LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

### **Art. 1. - Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

### **Art. 2 – Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

### **Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della P.M. nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G., a norma delle disposizioni vigenti.

### **Art. 4 – Ordinanze del Sindaco**

Le ordinanze emanate dal Sindaco, in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **CAPO II° PASCOLO – CACCIA – PESCA**

### **Art. 5 – Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitimi, o molestia ai passanti.

### **Art. 6 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.**

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dall'Organo competente.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

### **Art. 7 – Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 – comma 2 e 3 - e 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

### **Art. 8 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di qualsiasi specie**

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame, o animali singoli, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle persone e/o alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame.

### **Art. 9 – Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

### **Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio della caccia e della esca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

## **CAPO III° - Case coloniche**

### **Art. 11 - costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico edilizia ed igienico sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

### **Art. 12 – Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburanti, le stalle le concimaie, debbono essere costruiti in corpi separati e mantenute secondo le prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

### **Art. 13 – Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o di altro materiale soggetto ad incendi.

I fienili debbono essere posti ad una distanza di sicurezza dalle case coloniche.

### **Art. 14 – Depositi di esplosivi e infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

### **Art. 15 – incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle Acque di uso domestico, provenienti dai pozzi e cisterne, ecc.

### **Art. 16 - Latrine**

Ogni casa deve essere fornita di latrina, la quale, a mezzo di canne impermeabili deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri, o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

### **Art. 17 – Stalle**

Le stalle con due o piu' bovini od equini adulti, devono essere fornite di apposite concimaie, costruite e mantenute secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. n. 1265/1934 nonche' dal Regolamento comunale di igiene.

### **Art. 18 – Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontana da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio di igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

### **Art. 19 - Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

## **CAPO IV ° - Fosse e canali privati - Distanze alberi – Rami protesi e radici – spigolature**

### **Art. 20 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione naturale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini e alle strade.

### **Art. 21 – Spurgo di fossi e di canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà con termini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

### **Art. 22 – Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc... dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro.

### **Art. 23- Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi per animali debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare mezzi, il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

### **Art. 24 - Recisioni di rami protesi e radici**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

#### **Art. 25 – Aratura dei terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali, ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

#### **Art. 26 – Spigolature**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Organi di controllo.

#### **Art. 27 - Canali ed altre opere consortili**

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili, destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente capo.

#### **CAPO V° - Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi dell'agricoltura.**

#### **Art. 28 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria.**

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a – nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dei coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge n. 987/31, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari e delle cause nemiche, e successive modifiche.

b – salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/31 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 1700/33 e modificata con R.D. 2504/37, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c – verificandosi casi di malattia diffusibili e pericolose, i proprietari ed altri comunque interessati all'Azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di

immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

#### **Art. 29 – Divieto della vendita di piante e sementi**

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fito patologia competente.

#### **Art. 30 – Cartelli per esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato", o simile.

### **Capo VI° - Malattie del bestiame**

#### **Art. 31 – Obbligo di denuncia**

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/1954 e nella circolare n. 55/1994 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

#### **Art. 32 - Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o il conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

#### **Art. 33 – Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di polizia veterinaria n. 320/1954.

#### **Art. 34 – Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

## **Capo VII° - Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui**

### **Art. 35 – Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni puo' usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterra' piu' utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

E' vietata la sosta di attrezzi agricoli lungo il ciglio della strada. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

### **Art. 36 – Accensione di fuochi**

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erba, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

## **CAPO VIII° - Sanzioni**

### **Art. 37 – Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.M. nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. n. 383/1934 e della legge n. 689/1981.

### **Art. 38 – Rimessa in pristino - esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco puo' ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990. L'esecuzione d'ufficio è a spesa degli interessati.

### **Art. 39 – Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

### **Art. 40 – Sequestro e custodia di cose**

I Funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di P.G. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 689/81 e del DPR 571/82.



Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.  
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente:

#### **Art. 41 – Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale.
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

### **CAPO IX° - Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 42 – Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con esso.